

LAVORO, PUBBLICO IMPIEGO

L.R. Liguria 4.12.2009, n. 59: “Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria”.

La legge detta disposizioni generali per la regolamentazione del modello organizzativo e della dirigenza della Giunta regionale e costituiscono principi di riferimento per gli enti strumentali e le agenzie della Regione.

A tal fine, l'organizzazione degli uffici e della dirigenza della Giunta regionale si ispira:

- alla distinzione della responsabilità e dei poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza;
- alla garanzia dell'unitarietà dell'azione dell'organizzazione regionale, attraverso modalità e processi finalizzati allo sviluppo dell'integrazione tra le diverse componenti dell'organizzazione;
- all'identificazione delle responsabilità rispetto ai risultati intermedi e finali da produrre;
- alla sistematica valutazione dei risultati, dell'organizzazione nel suo insieme, dei diversi ambiti in cui la stessa si articola, dei dirigenti, finalizzata al miglioramento continuo.

Il testo della legge è consultabile presso l'Ufficio Documentazione.

L.R. Abruzzo 4.12.2009, n. 30: “Disciplina dell'apprendistato”.

La legge disciplina gli aspetti formativi delle tipologie di apprendistato nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione di regolamentazione riconosciuta alla contrattazione collettiva in materia. Pertanto, al fine di supportare l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani aumentandone la professionalità e l'occupabilità, promuove la qualità degli aspetti formativi del contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilità, la diffusione sul territorio, l'utilizzo, i dispositivi di sostegno e la strumentazione didattica, trasformando, inoltre, gli esiti positivi dello stesso in stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i diversi soggetti hanno nella definizione della sua disciplina.

Promuove, altresì, lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, al fine di consentire all'apprendista di mantenere nel tempo, sviluppare e spendere le proprie competenze e conoscenze anche nell'ambito dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione.

Favorisce, inoltre, intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la verifica ed il controllo dell'effettiva erogazione della formazione formale.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://app.regione.abruzzo.it/xChoose/servlet/LoadPdf?sito=xStatistica&pdfDoc=xNormativa/docs/leggi/2009/LR_30.pdf

Gli strumenti di premialità nella riforma Brunetta. Categorie e distinzioni nel D.lgs. 27.10.2009 n. 150

“E’ ben noto come uno degli aspetti fondamentali della c.d. riforma Brunetta sia rappresentato dagli istituti di premialità del merito e della professionalità, funzionali alla misurazione della performance individuale e collettiva sia del personale che delle singole amministrazioni. In prima approssimazione possono definirsi strumenti di premialità l'insieme di quegli istituti funzionali all'attuazione pratica del nuovo sistema di valutazione del merito, secondo il ciclo della

performance ed evincibili in primis dall'art. 201, descritti nel capo II del titolo III del d. lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150, «merito e premi», costituito da nove articoli (dal 20 al 29)".

E' questo l'incipit dell'articolo di Maurizio Danza "Gli strumenti di premialità nella riforma Brunetta.

Categorie e distinzioni nel D.lgs. 27.10.2009 n. 150", consultabile al seguente indirizzo: <http://www.laprevidenza.it/news/documenti/premialita-brunetta-danza/4244>.

L.R. Veneto 22 gennaio 2010: "Nome per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa".

La legge promuove e sostiene la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla proprietà, alla determinazione degli obiettivi e alla gestione delle imprese venete.

Le disposizioni si applicano:

- ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, di società di capitali, di società di persone e di imprese individuali aventi sede operativa nel territorio regionale;
- ai lavoratori pensionati che hanno prestato per almeno due anni il proprio lavoro nelle società o nelle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale e ai lavoratori che hanno prestato per almeno sei mesi, anche non continuativi, il proprio lavoro in dette società ed imprese;
- ai collaboratori a progetto i quali abbiano operato per almeno sei mesi, anche non continuativi, presso le società o le imprese previste dal primo punto.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2010/10lr0005.html?numLegge=5&annoLegge=2010&tipoLegge=Alr>

Dossier del Governo: obbligo di cartellino di riconoscimento per i dipendenti della P.A.

Dal 13 febbraio 2010 i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono costretti a rendere conoscibile il proprio nominativo tramite l'uso del cartellino identificativo o di targhe da apporre vicino alla postazione di lavoro. Tutto ciò in attuazione di quanto dispone la circolare esplicativa n. 3 del 2010 del ministro Brunetta diretta a tutte le amministrazioni centrali e periferiche che intende dare indicazioni pratiche sull'obbligo di identificazione così come previsto dall'art.69 del decreto n. 150/2009 (Riforma della P.A.). Tale riforma è finalizzata a raggiungere l'obiettivo di apportare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attività delle pubbliche amministrazioni e include tutti i dipendenti pubblici "Contrattualizzati". Non si applica ai magistrati e agli avvocati dello stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che sono disciplinate dai propri ordinamenti.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/cartellino_riconoscimento/

Una prima sentenza contro il Decreto Brunetta.

“E’ stata emessa una prima importante sentenza da parte del tribunale di Torino - sezione Lavoro sull’attuazione del decreto Brunetta. Viene sanzionata per comportamento antisindacale la Direzione Regionale dell’INPS”.

E’ l’incipit della nota di Michele Gentile alla sentenza del Tribunale di Torino, sez. lavoro - 2 aprile 2010.

La nota è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.astrid-online.it/Lavoro-pub/Note-e-con/Gentile_Commento-a-sentenza-INPS.pdf.

La gestione della performance dei dirigenti pubblici

Si segnala l’articolo di Gabriella Nicosia “La gestione della performance dei dirigenti pubblici: an, quando, quis e quomodo della “misurazione” e “valutazione” individuale”.

1. Premessa.
2. (an) La valutazione della dirigenza: la centralità della performance individuale.
3. (quando) L’obbligo di implementazione della valutazione.

3.1 La condizione della erogazione della retribuzione di risultato.

3.2. La gestione del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.

3.3. L’addebito della responsabilità dirigenziale.

4. Il ciclo di gestione della performance dirigenziale: i soggetti preposti alla valutazione (quis).
5. Il quomodo della valutazione.
6. Brevi considerazioni conclusive.

Il documento è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/nicosia_n103-2010it.pdf.

Retribuzione accessoria e valorizzazione del merito nella riforma brunetta.

“La Riforma Brunetta aderisce ad un movimento a livello OCSE di miglioramento del rendimento delle pubbliche amministrazioni e di rafforzamento della rendicontazione dei risultati ai propri cittadini.....”.

E’ l’incipit dell’articolo pubblicato nel sito <http://www.laprevidenza.it>, consultabile al seguente indirizzo:

http://www.laprevidenza.it/news/documenti/dssa_toriello/4546.

Lotta all’assenteismo nel pubblico impiego

La Corte Costituzionale, [con sentenza 29 aprile 2010, n. 151](#), dichiara illegittime alcune norme della Regione Valle d’Aosta le quali hanno dettato una differente disciplina da quella statale in merito alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti.

In merito, si veda la [scheda n. 8514](#), pubblicata nella banca dati “Infoleg” del consiglio regionale del Piemonte

Danno biologico e licenziamento illegittimo

La Corte di cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza 22 marzo 2010 n. 6847 stabilisce che “Il dirigente licenziato illegittimamente, il quale lamenti la lesione alla propria integrità psico-fisica, può ottenere il risarcimento del danno solamente nel caso in cui dimostri il dolo o la colpa grave del datore di lavoro”.

La sentenza è consultabile presso il settore.

Il nuovo sistema delle fonti: legge e contratto collettivo, Stato e autonomie territoriali

Il “decreto Brunetta” ha modificato sia la ripartizione di competenze fra la legge e il contratto collettivo nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico, sia il regime delle relazioni, nella stessa materia, fra la potestà normativa dello Stato e quella delle autonomie regionali e locali. Ne emerge un assetto che, oltre a mostrare incoerenze e contraddizioni, rafforza - rispetto al passato - il ruolo della “politica” come vera e propria fonte di regolazione del lavoro pubblico.

E’ l’abstract dell’articolo di Gaetano D’Auria “Il nuovo sistema delle fonti: legge e contratto collettivo, Stato e autonomie territoriali”.

L’articolo, pubblicato nel “Giornale di diritto amministrativo”, n. 1/2010, è consultabile presso il settore.

La riforma del sistema di relazioni sindacali nel lavoro pubblico

“Il riassetto del sistema di relazioni sindacali operato attraverso il decreto legislativo n. 150 del 2009 sottopone ad un diverso quadro di vincoli la contrattazione collettiva, soprattutto integrativa. La novità pare principalmente costituita dalla previsione di un controllo diffuso, risalente dal basso, per rilevare la soddisfazione dei cittadini sui servizi erogati. Tale controllo sociale, contrastando la tendenza all'autoreferenzialità della contrattazione di secondo livello, dovrebbe condizionare la corresponsione della retribuzione accessoria. Il tentativo, di per sé apprezzabile, comporta alcune discontinuità rispetto all'assetto previgente, a partire da un più elevato grado di legificazione del sistema cui corrisponde la messa in discussione del primato giuridico-formale della contrattazione collettiva e del metodo negoziato e concertativi”.

E' l'abstract dell'articolo di Valerio Talamo “La riforma del sistema di relazioni sindacali nel lavoro pubblico”.

L'articolo, pubblicato nel “Giornale di diritto amministrativo”, n. 1/2010, è consultabile presso il settore.

Luci ed ombre nella misurazione, valutazione e trasparenza della performance

“La disciplina sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance, contenuta nel titolo II del decreto legislativo n. 150/2009, ha due anime: una illuminata, che approfondisce e dettaglia le tecniche volte alla razionalizzazione ed alla economicità della gestione delle pubbliche amministrazioni; l'altra oscura, volta al passato, che concepisce il controllo non come “coordinamento” ma come attività ispettiva e sanzionatoria. Queste “luci ed ombre” disorientano”.

E' l'abstract dell'articolo di Fabio Giulio Grandis “Luci ed ombre nella misurazione, valutazione e trasparenza della performance”.

L'articolo, pubblicato nel “Giornale di diritto amministrativo”, n. 1/2010, è consultabile presso il settore.

La responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici

“Il decreto legislativo n. 150 del 2009 compie un apprezzabile tentativo di rivitalizzare la responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici. Lo fa attraverso un ampliamento della disciplina legislativa a scapito di quella contrattuale. Ciò vale sia per la definizione di illeciti e sanzioni, in ordine alla quale vengono introdotte molte eccezioni alla regola della definizione contrattuale, sia per la disciplina del procedimento disciplinare, che è ormai essenzialmente legislativa. Nel complesso, il regime della responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici sembra allontanarsi da quello proprio dei dipendenti privati”.

E' l'abstract dell'articolo di Bernardo Giorgio Mattarella “La responsabilità disciplinare”.

L'articolo, pubblicato nel “Giornale di diritto amministrativo”, n. 1/2010, è consultabile presso il settore.

Assenza dal servizio dei pubblici dipendenti, responsabilità e sanzioni per i medici

Il dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la Circolare n. 5/2010, in materia di assenza dal servizio dei pubblici dipendenti, responsabilità e sanzioni per i medici.

Con la circolare in oggetto, il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce la portata applicativa dell'art. 55 quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del D.lgs. n. 150 del 2009, soprattutto nella parte in cui viene disciplinata la responsabilità del medico in caso di illecito commesso in occasione del rilascio di certificati per la giustificazione dell'assenza dal servizio dei pubblici dipendenti.

La circolare è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.innovazionepa.gov.it/media/538320/circolare%205-2010.pdf>.

La progressione in carriera dei dipendenti pubblici prima e dopo la riforma "Brunetta"

Nel pubblico impiego privatizzato i contratti collettivi della tornata 1998-2001, dopo aver abolito il sistema delle qualifiche funzionali ed introdotto il nuovo sistema delle "categorie" e delle "posizioni economiche", hanno previsto due tipi di progressione di carriera: quello orizzontale (a carattere esclusivamente economico all'interno di ogni area o categoria) e quello verticale (tra le aree o categorie e comportante il passaggio da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore). La L. n. 421 del 1992, che aveva avviato il processo di privatizzazione del pubblico impiego, aveva, però, escluso la competenza in materia della contrattazione collettiva. Con la riforma "Brunetta" (L. n. 15 del 2009 e D.Lgs. n. 150 del 2009) si assiste alla ripubblicizzazione della materia ed, in particolare, alla soppressione delle progressioni verticali.

E' l'incipit dell'articolo di Dionisio Serra e Luca Busico pubblicato nella rivista "Il Lavoro nella Giurisprudenza" n. 2/2010.

Il documento è consultabile presso il settore.

Diritto alle ferie del lavoratore malato

Si segnala il commento, di Maria Giovanna Mattarolo, alla sentenza della Corte di Giust. CE 10/09/2009, n. C-277/08.

"La Corte di Giustizia, del tutto in linea con i propri precedenti, riafferma che il lavoratore ha diritto di usufruire periodo di ferie anche oltre il periodo di riferimento fissato dalla normativa nazionale quando è stato assente per malattia durante detto periodo e non ha potuto in concreto esercitare il suo diritto al riposo".

La nota è pubblicata nella rivista "Il Lavoro nella Giurisprudenza" n. 2/2010, ed è consultabile presso il settore.

Decadenza dall'impiego per motivi di salute

Il Consiglio di Stato, [con sentenza 10 maggio 2010, n. 2752](#), si esprime in merito alla legittimità di un provvedimento di decadenza dall'impiego per assenze ingiustificate per motivi di salute nel caso di discordanza tra referto del medico fiscale e referto del medico curante del dipendente.

Il Collegio ritiene che sia illegittimo il provvedimento con cui è stato dichiarato decaduto dall'impiego un pubblico dipendente assente dal servizio per motivi di salute, nel caso in cui, la P.A., dopo aver chiesto giustificazioni in merito all'assenza al dipendente, abbia posto a supporto del provvedimento di decadenza solamente le conclusioni del medico fiscale, senza motivare il proprio disaccordo in merito alle osservazioni del medico curante prodotte dal dipendente, le quali riferivano una prognosi diversa da quella del medico fiscale.

Utilizzo auto blu

Si segnala la direttiva n. 6 del Dipartimento per la Funzione Pubblica "In materia di utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche".

La direttiva è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.innovazionepa.gov.it/media/545095/direttiva%206.2010%20auto%20blu.pdf>.

Protocollo di intesa per "L'individuazione di metodi e strumenti innovativi per la selezione e il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni".

Si segnala che è stato stipulato un [Protocollo di Intesa](#) tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e FormezItalia S.p.A. e SDA Bocconi School of Management per "L'individuazione di metodi e strumenti innovativi per la selezione e il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni".

"Con il presente atto le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, nel rispetto dei propri compiti istituzionali, volto all'individuazione di metodi e strumenti innovativi in materia di selezione e reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, saranno promosse le seguenti attività: - analisi e studio comparato dei casi di eccellenza riscontrabili a livello internazionale nel campo della selezione del personale pubblico, per l'individuazione di specifici standard di qualità da mettere a confronto con quelli realizzati in Italia, anche al fine di elaborare uno specifico modello in grado di rappresentare il meglio in termini di innovazione nel settore quale evoluzione migliorativa del Progetto RIPAM, da ribattezzare "VINCA IL MIGLIORE" ;

- progettazione ed erogazione di attività formative e di interventi di aggiornamento per il trasferimento di strumenti e metodi per la selezione, formazione e valutazione del personale;
- progettazione e realizzazione di attività di sensibilizzazione e aggiornamento sulla "Riforma Brunetta" con specifico riferimento all'impatto che l'applicazione della medesima può avere sul reclutamento, le progressioni di carriera, la valutazione delle performance, le politiche di incentivazione del personale.

I risultati dell'attività di ricerca, l'erogazione delle iniziative formative e lo svolgimento di convegni saranno a marchio congiunto FormezItalia - SDA Bocconi School of Management; congiunta sarà

anche la proprietà intellettuale del prodotto che ne deriverà. FormezItalia si attiverà per l'acquisizione dei finanziamenti necessari allo svolgimento delle attività. Per la realizzazione di tali attività dovranno essere sottoscritti successivi specifici accordi tra le parti, che ne regoleranno anche i rapporti economici”.

Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (Il ridisegno della governance nella p.a. italiane)

Si segnala il documento di Bruno Caruso “Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (Il ridisegno della governance nella p.a. italiane).

Sommario:

1. La riforma delle p.a. osservata dall'alto;
2. Come cambia la struttura di governance delle pubbliche amministrazioni con la riforma Brunetta;
3. La dirigenza nella nuova governance pubblica: i nuovi poteri ”normati”;
4. Chi è il vero manager della pubblica amministrazione? La dirigenza differenziata;
5. La responsabilità/assoggettamento della dirigenza pubblica: nuove contaminazioni tra responsabilità dirigenziale e disciplinare;
 - 5.1 La nuova fattispecie di (macro)responsabilità dirigenziale per culpa in vigilando;
 - 5.2 La torsione massima del sistema: le sanzioni disciplinari conservative per la bassa dirigenza;
6. Conclusioni.

Il documento è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/caruso_104-2010it.pdf.

L.R. ABRUZZO 5.5.2010 N. 12 “ Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei”

La legge intende ridurre il rischio di infortuni sul lavoro connessi al non corretto utilizzo dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, trasporto e di immagazzinaggio e degli automezzi dotati di bracci aerei, operanti su spazi privati o pubblici all'interno del territorio regionale, mediante la formazione e l'aggiornamento degli operatori.

La Giunta regionale determina, con proprio atto, gli apparecchi il cui utilizzo rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella legge.

Il testo della legge è consultabile presso l'Ufficio Documentazione

Trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato

La Corte costituzionale, [con sentenza 20 maggio 2010 n. 179](#), dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla

manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8];

Tale norma dispone che «Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15» (e, cioè, ai fini della successiva stabilizzazione del personale interessato) la Giunta regionale è autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato.

In sostanza, l'art. 54, comma 2, della legge calabrese non prevede l'assunzione come lavoratori subordinati a tempo indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Essa, invece, stabilisce l'indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato.

La norma censurata non richiede che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissa alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né infine, prevede alcuna forma di selezione. Indicazioni, queste, che sarebbero state necessarie a cagione della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtù di contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata). Tutto ciò induce ad avere dubbi sulla corrispondenza ad effettive esigenze dell'amministrazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati in applicazione della norma ed a ritenere che è stato violato il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Dirigenti pubblici: conflitto di interessi, licenziamento per giusta causa

La Corte di cassazione, sez. lavoro, con sentenza 3 marzo 2010 n. 5113, si esprime sugli effetti dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in particolare affronta il tema dell'obbligo dei dirigenti di dichiarare formalmente le situazioni di conflitto di interessi non solo all'inizio del rapporto, ma anche nel corso di esso.

In merito, si segnala la [scheda n. 8530](#), pubblicata nella banca dati "Infoleg" del Consiglio regionale del Piemonte.

Valutazione delle performance dei servizi sanitari regionali

Il Ministro della Salute, Prof. Ferruccio Fazio, lancia l'operazione trasparenza nella Sanità. Per la prima volta i cittadini potranno verificare efficienza e appropriatezza dei servizi erogati da Asl e Aziende ospedaliere.

Per ulteriori informazioni:

<http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=273>.

Spoils system, ultimo atto.

La ricorrente tentazione della politica di condizionare la dirigenza pubblica attraverso nomine a contenuto fiduciario è stata definitivamente censurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 81/2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultima norma di previsione dello spoils system per gli incarichi dirigenziali esterni che ancora sopravviveva dopo le pronunce n. 103/2007 e 161/2008 relative alle altre categorie dei pubblici dirigenti nominati ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.165/2001.

Anche questa volta la Corte Costituzionale ha riaffermato l'illegittimità della decadenza automatica ex lege dagli incarichi dirigenziali perché in contrasto con gli articoli 97 e 98 della Costituzione, in quanto lesive del principio dell'imparzialità e del buon andamento e del ruolo dei pubblici impiegati posti dalla Carta costituzionale al "servizio esclusivo della Nazione".

E' l'abstract dell'articolo di Paola Maria Zerman "Spoils system, ultimo atto", pubblicato sul sito <http://www.giustizia-amministrativa.it/> e consultabile al seguente indirizzo:

http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_26_5_Zerman_Spoils_system.htm.

“La P.A. vista da chi la dirige”: IV rapporto.

Il Decreto legislativo 150/2009 stabilisce la piena autonomia e responsabilità del dirigente pubblico, che diventa un vero e proprio datore di lavoro in ambito pubblico e acquisisce una serie di responsabilità strategiche nella gestione delle risorse, nella valutazione dei dipendenti, nella distribuzione dei trattamenti economici ai dipendenti.

Il quarto rapporto "La P.A. vista da chi la dirige" si pone l'obiettivo di contribuire al dibattito sul processo di innovazione e riforma della Pubblica Amministrazione in Italia. La ricerca, giunta alla sua quarta edizione, si basa su serie storiche significative ed è dunque in grado di proporre una analisi evolutiva delle tendenze in atto dal 2007 ad oggi.

Il rapporto su "La P.A. vista da chi la dirige", curato da Promo P.A. Fondazione su incarico del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si pone l'obiettivo di contribuire al dibattito sul processo di innovazione della Pubblica Amministrazione in Italia, dando voce all'opinione dei dirigenti sullo stato di attuazione della riforma e dei provvedimenti adottati.

La ricerca, giunta alla sua quarta edizione, può dunque contare, per molti dei temi trattati, su una serie storica significativa, e, quindi, proporre un'analisi evolutiva delle tendenze in atto dal 2007 ad oggi.

Il documento è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.promopa.it/images/stories/La%20PA%20vista%20da%20chi%20la%20dirige.pdf>.

Dipendenti pubblici: inquadramento

La Corte Costituzionale, [con sentenza 4 giugno 2010, n. 195](#), si esprime:

1. sull'applicabilità della regola del concorso ex art. 97 Cost. anche nel caso di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio;
2. sui limiti entro i quali può derogarsi a tale regola generale;

La Corte dichiara illegittimità di una legge della Regione Lazio che aveva introdotto una sanatoria degli inquadramenti del personale (dirigenziale e non) in assenza di quelle "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" che consentono al legislatore di derogare al principio costituzionale del concorso pubblico.

In merito si veda la scheda [n. 8556](#) pubblicata nella banca dati "Ifoleg" del consiglio regionale del Piemonte.

Diritto alla retribuzione per mansioni superiori

La Corte di cassazione, con sentenza n. 11615 del 13 maggio 2010, ritiene che "il dipendente, in base all'art. 36 Cost., ha diritto alla retribuzione per le mansioni superiori svolte anche quando non può acquisire la relativa qualifica".

L'articolo in merito è consultabile presso il Settore.

In caso di effettivo svolgimento di mansioni superiori, il dipendente ha diritto in ogni caso, anche quando non possa essergli riconosciuto il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore, alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte. Questo diritto deriva direttamente dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, in base al quale "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione corrispondente alla quantità e qualità del suo lavoro". Con riferimento specifico ai pubblici dipendenti, il diritto al pagamento delle retribuzioni corrispondenti alle mansioni superiori effettivamente svolte è stato introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387; attualmente l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone, al quarto comma, che nei casi in cui il lavoratore pubblico può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, "per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore", e, al successivo quinto comma, che, anche al di fuori di queste ipotesi, quando "è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore (...) al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore". Deve essere affermato, perciò, il principio di diritto secondo cui "in applicazione diretta dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, in caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni svolte anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva delle mansioni superiori (così come avveniva nel caso specie, in cui il prestatore in questione era dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, cui non è applicabile la norma dell'art. 2103 c.c., bensì la disposizione specifica contenuta nell'art. 18 dell'Allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148)".

Valutazione e miglioramento delle performance: gli atti del convegno

Sono disponibili tutti gli atti della seconda convention delle amministrazioni impegnate a migliorare la qualità dei servizi, che si è svolta il 17 maggio nel corso della giornata inaugurale del ForumPA.

I documenti sono consultabili al seguente indirizzo:

<http://www.qualitapa.gov.it/services/news/article/valutazione-e-miglioramento-delle-performance-gli-atti-del-convegno/>.

Videoregistrazioni usate come prova contro il dipendente

La Corte di cassazione, con sentenza n. 20722 del 1 giugno 2010, afferma che “le videoregistrazioni eseguite nel luogo di lavoro per finalità di tutela del patrimonio possono essere utilizzate come prova contro il dipendente.

L'articolo in merito è consultabile presso il Settore.

Una lavoratrice dipendente di un bar con mansioni di cassiera è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Torino per aver prelevato dagli incassi 1000-2000 euro. L'azienda ha offerto come prova le videoregistrazioni di riprese effettuate con una telecamera installata all'interno del bar, dalle quali è risultato che più volte la cassiera, dato il resto al cliente, sollevava lo scomparto destinato alle banconote, prelevandone una che infilava in tasca, dopo essersi guardata intorno e aver chiuso la cassa. In base a tali prove il Tribunale ha ritenuto la lavoratrice responsabile di furto aggravato. In appello, la Corte di Venezia ha derubricato l'imputazione di furto aggravato in quella di appropriazione indebita aggravata riducendo la pena a mesi 6 di reclusione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che le videoregistrazioni erano inutilizzabili come prove in quanto effettuate in violazione dell'art. 4 St. Lav., perché le videocamere erano state collocate, senza previo accordo con le rappresentanze sindacali, per controllare lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La Suprema Corte (Quinta Sezione Penale n. 20722 del 1 giugno 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Rotella) ha rigettato il ricorso. Le norme degli artt. 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori - ha affermato la Corte - tutelano la riservatezza del lavoratore nello svolgimento della sua attività, anche perché la sua libertà di comportamento contribuisce al risultato che con il lavoro assicura all'azienda, perciò stesso, inversamente, la tutela della sua riservatezza si correla all'osservanza del proprio dovere di fedeltà. La Corte ha ricordato la sua sentenza n. 8687/85 (Sez. II pen., Gambino), secondo cui quando sul lavoratore addetto alla registrazione degli incassi si appuntino sospetti di infedeltà, i controlli attivati dal datore di lavoro risultano legittimi, in quanto il comportamento, in tal caso illecito e contrario al dovere di collaborazione, esulando dalla sua specifica attività, realizza un attentato al patrimonio dell'azienda. In sintesi - ha affermato la Corte - la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori. Sulla questione di inutilizzabilità la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p. di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia imputato un lavoratore subordinato".

La sentenza è consultabile presso il settore.

Conferimento degli incarichi dirigenziali

Il Tar dell'Aquila, [con sentenza 24 maggio 2010, n. 420](#), stabilisce che “secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, la Pubblica Amministrazione fruisce di un potere ampiamente discrezionale in ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali, in ragione del ruolo di collegamento di tali incarichi tra la funzione di indirizzo politico e quella amministrativa, in ossequio al principio legislativo secondo il quale, nell'attribuzione delle qualifiche di vertice, deve privilegiarsi l'obiettivo della piena efficienza della P.A. attraverso la più ampia possibilità di reperimento dei soggetti più capaci e meritevoli, che appunto giustifica l'evidenza pubblica.

La scelta dei soggetti da nominare, nondimeno, prescinde, per la natura dell'atto di nomina, da ogni forma di valutazione comparativa, il che esime anche da adempimenti di partecipazione procedimentale, e deve avvenire sulla base di valutazioni di carattere eminentemente fiduciario con riferimento alla probabilità di svolgimento ottimale delle mansioni pubbliche, in piena autonomia, ma in consonanza con l'indirizzo politico del nominante.

Il provvedimento di nomina comporta la scelta, eminentemente fiduciaria, nell'ambito di una categoria di soggetti in possesso di titoli specifici, e, pertanto, non richiede la diffusa esternazione dell'iter valutativo compiuto dall'Amministrazione, dovendosi ritenere assolto l'obbligo di motivazione allorché sia dato atto della positiva valutazione dei requisiti professionali del nominato, in relazione alla particolarità dell'incarico da svolgere, all'esito di un apprezzamento complessivo della sua professionalità e, come detto, senza necessità di una valutazione comparativa con altri soggetti”.

Incarichi dirigenziali: Tremonti “corregge” Brunetta

Il lavoro di esplorazione del testo del d. l. “Tremonti” n. 78 del 2010, contenente le misure in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, che si è finalmente potuto avviare, dopo l'incerta e tormentata fase di gestazione, con la sua pubblicazione in data 31 maggio 2010, sicuramente si rivelerà ricco di sorprese – più o meno felici - per la presenza di un ampio numero di norme con oggetti e contenuti diversi e/o ulteriori rispetto ai profili della “manovra” che hanno suscitato maggiore attenzione a livello di comunicazione pubblica.

Una prima, pur approssimativa, lettura ha consentito di individuare, tra le altre, la disposizione dell'art. 9, comma. 32, con la quale si introducono alcune modifiche – si badi bene, non in via transitoria, ma a regime – alla regolazione degli incarichi di funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni dettata dall'art. 19 del d. lgs. n. 165/2001, che era stata solo da pochi mesi oggetto di una ampia revisione ad opera del d. lgs. “Brunetta” n. 150 del 2009.

E' l'incipit dell'articolo di Gianfranco D'Alessio pubblicato nel sito <http://www.astrid-online.it>, e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.astrid-online.it/Riforma-dei-La-riforma/Studi--ric/Incarichi-dirigenziali---art--9-c--32-del--decreto-78-----2010.pdf>.

Le nuove frontiere della dirigenza pubblica

“La formula adottata dal Ministro Brunetta è quella del potenziamento delle parole di meritocrazia, innovazione, trasparenza nella pubblica Amministrazione che costituiscono l'orientamento delle azioni a cui la pubblica Amministrazione già da anni ha dovuto conformarsi”.

E' l'incipit dell'articolo di Maria Piscopo “Le nuove frontiere della dirigenza pubblica”.

L'articolo, pubblicato nella rivista "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 7/2010, pag. 798 e seguenti, è consultabile presso il settore.

La valutazione delle prestazioni dirigenziali: un parallelo tra passato e prossimo futuro

Si segnala l'articolo di Angelo Steri "La valutazione delle prestazioni dirigenziali: un parallelo tra passato e prossimo futuro".

Sommario

1. Introduzione;
2. Finalità;
3. Oggetto
 - 3.1 *I risultati;*
 - 3.2 *I comportamenti e le competenze;*
4. Processo e tempi;
5. Soggetti;
6. Metodologie e tecniche;
7. Strumenti;
 - 7.1 *Il manuale;*
 - 7.2 *La scheda;*
 - 7.3 *Altri strumenti;*
8. La normativa Brunetta;
 - 8.1 *Finalità;*
 - 8.2 *Oggetto;*
 - 8.3 *Processo e tempi;*
 - 8.4 *Soggetti;*
 - 8.5 *Metodologie e tecniche;*
 - 8.6 *Strumenti.*

L'articolo, pubblicato nella rivista "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 8/2010, pag. 861 e seguenti, è consultabile presso il settore.

L'amministrazione pubblica da innovare

Si segnala l'articolo intitolato "Cataplasmi e salassi per un'amministrazione pubblica da innovare", a cura di Alessandro Natalini, pubblicato da Astrid., in cui si esamina l'attuale situazione determinatasi nel settore pubblico e le soluzioni adeguate per porvi rimedio.

Secondo l'autore, il problema che affligge l'Italia non è riconducibile solo al fatto di avere un eccessivo debito pubblico, ma anche di avere una burocrazia che non funziona: in questa prospettiva la crisi finanziaria costituisce veramente un'occasione per innovare le pubbliche amministrazioni. A suo avviso, è opportuno perseguire una strategia diversa da quella finora utilizzata, non quella dei semplicistici tagli lineari, ma volta a realizzare progetti di cambiamento in ciascuno dei tanti ambiti in cui si articola un'amministrazione pubblica. Devono conseguire piani seri industriali che settore per settore (cultura piuttosto che sicurezza sul lavoro) costringano tutti

(politica, burocrazia e rappresentanti delle categorie economiche e sociali) a ragionare sulla missione di ciascuna amministrazione e al modo concreto di raggiungerla riducendo i costi il più possibile.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni

Si segnala la Circolare n. 11/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sull'applicazione dell'art. 53, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – “Requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni”.

Il documento è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.innovazionepa.gov.it/media/575369/circolare%2011-2010-art.53-incompatibilità%20dirigenza.pdf>.

Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche.

Si segnala la Direttiva n. 10/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in materia di programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche.

Il documento è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.innovazionepa.gov.it/media/574292/direttiva%20n.%2010%20del%2030%20luglio%202010.pdf>.

L'assorbimento degli ordinamenti professionali

Nell'articolo intitolato “L'assorbimento degli ordinamenti professionali”, a cura del prof. Giuseppe Manfredi, pubblicato da GiustAmm. si affrontano i seguenti aspetti:

- il nuovo indirizzo della Cassazione in tema di norme deontologiche;
- le ricadute del nuovo indirizzo,
- l'assorbimento nell'ordinamento statale degli ordinamenti infrastatali;
- le ragioni del cambiamento: il mutamento del contesto;
- la tutela dei diritti nell'ambito endoassociativo;
- i diretti precedenti del mutamento di indirizzo della Cassazione,
- le perplessità della Cassazione sulla qualificazione delle norme professionali;
- la qualificazione proposta nella sentenza n. 26810 del 2010;
- la qualificazione proposta nella sentenza n. 9097 del 2005.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

La pubblicità informativa degli avvocati

“La pubblicità informativa degli avvocati: profili deontologici ed analisi casistica”, è il titolo dell’articolo del prof. avv. Stefano Tarullo, della seconda università degli studi di Napoli, pubblicato da GiustAmm, nel quale affronta i seguenti aspetti:

- cenni sull’evoluzione della materia;
- le varie riforme fino al pacchetto Bersani del 2006;
- la normativa rilevante esterna al Codice deontologico;
- l’art. 17 del Codice deontologico forense. Struttura ed analisi;
- gli orientamenti del Consiglio Nazionale Forense in tema di pubblicità;
- i criteri di massima seguiti dal Consiglio Nazionale Forense.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Incarichi esterni e profili di responsabilità erariale

Si segnala l’articolo di M .Lucca “Affidamenti di incarichi esterni e profili di responsabilità erariale alla luce della recente giurisprudenza”.

SOMMARIO:

1. Organizzazione e competenze della dirigenza.
2. Affidamenti esterni: presupposti.
3. La responsabilità dirigenziale.
4. Mole di lavoro e incarichi esterni.
5. Contenuto e presupposti degli incarichi.
6. La ratio legis.
7. Procedura selettiva.
8. Clausole del bando di stretta interpretazione.
9. Atto terminale del procedimento e attività istruttoria.
10. Violazione delle procedure e danno erariale.
11. Modelli societari e responsabilità erariale.

Il documento, pubblicato nel sito <http://www.lexitalia.it/> è consultabile presso il settore.

Tagli alla Formazione

“Tagli alla formazione: Palazzo Vidoni delinea gli interventi”, è il titolo dell’articolo di Vincenzo Testa, funzionario del dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla rivista “Guida al Pubblico Impiego” n. 10 del 2010, a pag. 20, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

- le amministrazioni destinatarie della misura di riduzione e quelle oggetto della direttiva;

- contenimento della spesa, domanda di interventi formativi e coordinamento della formazione pubblica;
- dotazione di capitale umano, fabbisogni e piani di formazione del personale;
- il nuovo processo di programmazione e gestione delle attività formative;
- gli step della programmazione.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

PDL Liguria 26.10.2010, n. 95 : “Istituzione del reddito minimo garantito”

La proposta di legge intende porre in essere uno strumento di concreto sostegno alle fasce sociali più svantaggiate, garantendo un adeguato standard di vita e favorendo l'integrazione sociale ai disoccupati ed alle loro famiglie.

A tale fine, l'articolato riconosce agli inoccupati ed ai lavoratori precariamente occupati un reddito minimo garantito, quale misura di contrasto alla disuguaglianza ed all'esclusione e quale azione di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico ed all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

Allo scopo di realizzare le finalità in esso contemplate, il provvedimento prevede la stipula di accordi con il Governo centrale e gli enti locali nonché la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate.

Possono essere altresì finanziate ulteriori prestazioni volte a garantire la circolazione gratuita sulle linee di trasporto pubblico locale; favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi; garantire la gratuità dei libri di testo scolastici; erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito. Le Province e i Comuni, nell'ambito delle loro competenze e delle risorse disponibili, possono prevedere ulteriori interventi.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://iterc.regione.liguria.it/5568069520105712.rtf>

La trasparenza amministrativa negli enti locali

Nell'articolo intitolato “La riforma della trasparenza amministrativa negli enti locali”, a cura di Francesco Tentoni, responsabile degli affari generali e dell'innovazione della Provincia di Bologna, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 10 del 2010, a pag. 742, reperibile sulla banca dati della Nuova de Agostini, si analizza la trasparenza amministrativa negli enti locali e le possibili applicazioni della riforma introdotta a livello nazionale nell'arco degli ultimi due anni. Inoltre l'autore sviluppa le scelte possibili nell'ambito dell'autonomia normativa degli enti territoriali, soffermandosi, in particolare, sulle possibilità di disciplinare a livello locale, sia nello Statuto che nei regolamenti, gli istituti correlati alla trasparenza amministrativa e all'Albo pretorio telematico.

Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

- la trasparenza nello Statuto;
- la trasparenza nei regolamenti;
- l'albo pretorio telematico;
- il sito istituzionale,
- la trasparenza in materia di personale e organizzazione.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

“Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro – Quadro esegetico e peculiarità nell'ambito della P.A.”, è il titolo dello studio di Marco Campo, funzionario amministrativo del Ministero degli affari esteri, che consta di due capitoli:

Capitolo I – gli Uffici di diretta collaborazione:

1. separazione tra direzione politica e direzione amministrativa;
2. lavoro pubblico e riforma Brunetta. Aspetti particolari;
3. modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4. uffici di diretta collaborazione e riforma Brunetta.

Capitolo II – gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni e negli uffici di diretta collaborazione:

1. contenimento delle spese per le consulenze nelle pubbliche amministrazioni;
2. conferimento di incarichi ad esperti estranei alle pubbliche amministrazioni (art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 del 30/03/2001);
3. incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di diretta collaborazione e controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=17039&dpath=document&dfile=02112010155004.pdf&content=Gli+uffici+di+diretta+collaborazione+del+ministro.+Quadro+esegetico+e+peculiarità+nell'ambito+della+P.A.+stato+dottrina+>

Formazione

“Tagli alla formazione: Palazzo Vidoni delinea gli interventi”, è il titolo dell'articolo di Vincenzo Testa, funzionario del dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla rivista “Guida al Pubblico Impiego” n. 10 del 2010, a pag. 20, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

- le amministrazioni destinatarie della misura di riduzione e quelle oggetto della direttiva;
- contenimento della spesa, domanda di interventi formativi e coordinamento della formazione pubblica;
- dotazione di capitale umano, fabbisogni e piani di formazione del personale;
- il nuovo processo di programmazione e gestione delle attività formative;
- gli step della programmazione.

Il testo dell'articolo è consultabile presso il Settore.

Prime applicazioni del nuovo sistema disciplinare di cui al decreto legislativo n. 150/2009: riflessioni e note critiche

Si segnala l'articolo di Maura Stassano "Prime applicazioni del nuovo sistema disciplinare di cui al decreto legislativo n. 150/2009: riflessioni e note critiche".

SOMMARIO: 1. La vicenda – 2. Considerazioni generali – 3. L'azione disciplinare – 4. Gli aspetti peculiari dell'azione disciplinare – 5. Conclusioni.

Il documento prende in esame l'ordinanza 1° ottobre 2010 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lavoro, con cui il giudice del lavoro affronta il giudizio di legittimità, sia pure in via cautelare ex art. 700 c.p.c., del licenziamento irrogato ad un dirigente medico, nel vigore del D.L.vo n. 150/2009, per aver consentito l'ingresso in sala operatoria di un chirurgo non dipendente, nonché per aver permesso che questi fungesse da primo operatore, senza ottenere alcuna autorizzazione dalla direzione.

Il documento pubblicato nel sito <http://www.lexitalia.it/>, è consultabile presso il settore.

Il "collegato lavoro" minaccia di strage i diritti dei precari -

Si riporta integralmente l'articolo pubblicato nel sito <http://www.legge-e-giustizia.it/>.

“Roma, 9 novembre 2010 - Parlando all'Università di Ancona il 5 novembre scorso, il Governatore della Banca d'Italia Draghi ha detto, tra l'altro, che "senza una prospettiva di una pura e graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari si indebolisce l'accumulazione di capitale umano specifico, con effetti alla lunga negativi su produttività e profittabilità." Lo stesso concetto era stato espresso nel "Rapporto sulle tendenze del sistema produttivo italiano" pubblicato dalla Banca d'Italia nell'aprile 2009, nonché, 60 anni fa, nelle relazioni delle Commissioni Giustizia e Lavoro del Parlamento sul disegno di legge governativo che diede vita alla legge n. 230/62, limitatrice del ricorso ai contratti a termine: "Non è chi non veda che la durata indeterminata del rapporto realizza da una parte l'interesse del lavoratore, che anela ad avere una stabilità e sicurezza della propria occupazione e dall'altra soddisfa l'esigenza dell'imprenditore di farsi dei dipendenti particolarmente attaccati all'impresa e particolarmente idonei al genere di prestazioni che l'impresa richiede E' naturale che l'imprenditore tenda ad eludere una qualsivoglia disciplina legislativa per realizzare un proprio tornaconto, per fare cioè delle economie a danno dei lavoratori dipendenti, anche se le esigenze della organizzazione aziendale non lo richiedono". Nello stesso senso la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/94, secondo cui la previsione, nell'art. 1 L. n. 230/62, del rapporto di

lavoro a tempo indeterminato come tipo legale, realizza una misura "idonea a soddisfare l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto, non disgiunto da quello del datore di lavoro a fruire di una attività che si esplica con maggiore (e proficua) inerenza all'azienda".

Il fatto che Draghi confermi oggi l'attualità dell'esigenza di stabilizzazione dei lavoratori precari può essere posto in relazione con le preoccupazioni suscitate dall'imminente entrata in vigore della legge c.d. "collegato lavoro", pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale, che minaccia di una vera e propria strage i diritti dei lavoratori precari. Di questa legge si è sinora parlato soprattutto per le norme che favoriscono il ricorso alla giustizia arbitrale e che sono state bocciate dal Presidente della Repubblica per la loro portata restrittiva dell'autonomia dei lavoratori. A questo tentativo di prevaricazione il Parlamento ha in qualche misura posto rimedio seguendo le indicazioni del Quirinale in materia di arbitrato. Ma è rimasto in piedi il meccanismo che, per compiacere la Confindustria, il Ministro Sacconi ha istituito al fine di privare i precari dei diritti acquisiti.

Questi lavoratori si dividono in due categorie: quelli che non ancora si sono rivolti al Giudice, nella speranza di vedere riconosciuto, per accordi sindacali, il loro diritto ad accedere a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dopo anni di contratti temporanei irregolari subiti per necessità e quelli che hanno già chiesto l'intervento della magistratura per conseguire questo obiettivo. La massa è quella dei lavoratori che non hanno ancora trovato la forza di far valere i loro diritti in sede giudiziaria, ben sapendo che qualsiasi iniziativa di questo tipo, anche se solo preannunciata, ha come primo effetto quello di essere esclusi da future assunzioni a termine, in attesa che il Magistrato si pronunci: il che, con esclusione di alcuni centri come Torino, comporta abitualmente processi pluriennali. A questi lavoratori, che, per non mettere a repentaglio la loro precaria occupazione, hanno sinora taciuto, la nuova legge pone una drastica alternativa: entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (ossia dal 24 novembre 2010) essi dovranno comunicare all'azienda, in forma scritta, l'impugnazione di tutti i contratti irregolari sino ad oggi subiti; se non lo faranno, i loro diritti saranno colpiti da decadenza.

Inoltre, nel caso che abbiano comunicato all'azienda l'impugnazione, questa diventerà inefficace se non sarà seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso davanti al giudice del lavoro. Sino ad oggi la legge ha consentito di far valere in sede giudiziaria, senza limiti di tempo e senza necessità di preventiva impugnazione scritta, la nullità dell'apposizione del termine al rapporto di lavoro. Per questo i precari hanno potuto rivolgersi ai giudici anche dopo aver subito in silenzio anni di assunzioni irregolari. D'ora in avanti per chi manterrà il silenzio, dopo 60 giorni scatterà la decadenza, che potrà travolgere i diritti maturati nel corso di anni di tacita soggezione dovuta al bisogno di lavorare. Anche se vi sono ragioni per dubitare della costituzionalità di questa norma, è bene che coloro che sinora hanno taciuto escano dal silenzio e comunichino per iscritto al datore di lavoro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, la volontà di far valere i loro diritti. Altro colpo alle tutele dei precari viene dato dal "collegato lavoro" con un'altra norma, quella che limita a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione il risarcimento del danno subito dal precario per essere rimasto disoccupato in attesa della decisione del giudice. Sinora la giurisprudenza ha commisurato il risarcimento all'intero importo delle retribuzioni maturate, detratti eventuali guadagni ottenuti mediante altri impieghi. Ciò ha comportato che, in caso di processi di lunga durata, i lavoratori hanno potuto recuperare l'intera retribuzione perduta nel periodo precedente alla pronuncia della sentenza. D'ora in avanti, anche se la disoccupazione, in attesa della decisione giudiziaria, durasse alcuni anni (caso non infrequente in numerosi Tribunali) il lavoratore, in caso di vittoria, vedrà drasticamente limitato il suo diritto al risarcimento.

Anche questa norma, che addossa ai lavoratori gli oneri della durata irragionevole del processo, appare viziata da illegittimità costituzionale. Ma, prima che la Consulta possa pronunciarsi, passerà un notevole lasso di tempo. Le storture del "collegato lavoro", che bastona una categoria già duramente provata, devono essere eliminate immediatamente in sede legislativa, anche perché la normativa dell'Unione Europea vieta di peggiorare le condizioni dei precari".

Soppressione dei consiglieri degli enti locali

Si segnala il documento di Massimo Greco “La Regione Siciliana mira alla soppressione dei consiglieri degli enti locali. Note a caldo sul DDL della Finanziaria siciliana per l’anno 2011”.

“La riduzione della spesa pubblica, anche attraverso il contenimento dei costi della politica, rappresenta uno degli obiettivi principali delle politiche pubbliche degli ultimi anni. Gli enti locali sembrano presi di mira più degli altri livelli istituzionali e non sempre le nuove disposizioni normative riposano sul preventivo coinvolgimento dei medesimi nelle sedi di concertazione istituzionale. Il proposto DDL relativo alla Finanziaria regionale per l’anno 2011 sembra confermare tale orientamento”.

Il documento è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it/docs/30520-la-regione-siciliana-mira-alla-soppressione-dei-consiglieri-degli-enti-locali>.

PDL Lazio 5.11.2010, n. 101: “Promozione del benessere nei luoghi di lavoro per la tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro; prevenzione e contrasto dei fenomeni afferenti allo stress lavoro-correlato ed altri rischi psico-sociali correlati al lavoro”.

Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. Considerare il problema dello stress può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.

A tale scopo, la proposta di legge intende promuovere e sostenere azioni volte alla realizzazione del benessere nei luoghi di lavoro per la tutela della salute psico-sociale della persona, prevenendo e contrastando i fenomeni afferenti allo stress lavoro-correlato ed altri rischi psico-sociali correlati al lavoro.

L’articolato prevede l’istituzione di un Centro di Riferimento Regionale con il compito di:

- effettuare diagnosi cliniche ed eziologiche delle patologie derivanti da stress da lavoro correlato e da altri rischi psico-sociali;
- fornire assistenza specialistica e medico legale ai lavoratori interessati ed ai loro familiari;
- operare la riabilitazione ed il reinserimento lavorativo di soggetti con esiti di malattie o infortuni derivanti da stress da lavoro correlato e da altri rischi psico-sociali.

Il provvedimento contempla altresì che la Regione istituisca presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale un Centro di Ascolto Territoriale con funzioni di assistenza al lavoratore ed a gruppi di lavoratori, anche e soprattutto per mezzo di attività di counseling, nonché di vigilanza, ispezione, supporto ed indirizzo alle aziende.

La proposta di legge, infine, prevede venga istituito un osservatorio regionale sui fenomeni afferenti allo stress lavoro-correlato, mobbing ed alla violenza nei luoghi di lavoro, che avrà sede presso l'Assessorato Regionale competente in materia di salute.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/PL%20101.pdf>

Invio del certificato medico per via telematica

“Trasmissione telematica del certificato e dell’attestato di malattia: ulteriori richiami e raccomandazioni per il datore di lavoro/p.a. e per i suoi dipendenti”, è il titolo dell’articolo di Patrizio Lostritto, dirigente del servizio Gestione Risorse Umane del comune di Forlì, pubblicato sulla rivista “Azienditalia Personale” n. 11 del 2010, a pag. 524, reperibile sulla Nuova de Agostini, in cui si affrontano i seguenti aspetti:

- la procedura di trasmissione e ricezione dell’attestato di malattia (art. 1, c. 2 D. Lgs. n. 165/2001);
- raccomandazioni finali.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.